

REGOLAMENTO GENERALE

DELLA

BORSA MERCİ TELEMATICA ITALIANA

***Adottato con delibera della Deputazione Nazionale
in data 11 gennaio 2007***

***VERSIONE AGGIORNATA IN DATA
20 DICEMBRE 2012***

2012

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Oggetto del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 - Definizioni	5

TITOLO II - Gli organi della Borsa Merci Telematica Italiana

Capo I - Deputazione Nazionale

Art. 3 - Composizione.....	8
Art. 4 - Sede e funzionamento	8
Art. 5 - Compiti.....	9

Capo II - Società di gestione

Art. 6 - Soci, natura giuridica e denominazione.....	10
Art. 7 - Compiti.....	10

Capo III - Le Camere di Commercio

Art. 8 - Compiti.....	12
-----------------------	----

PARTE II - DISCIPLINA DEI MERCATI TELEMATICI

TITOLO I - Disciplina delle Negoziazioni

Capo I - Principi Generali

Art. 9 - Ambito di applicazione.....	14
Art. 10 - Tipologia di negoziazioni telematiche e autorizzazioni ..	15

Capo II -	Comitati di Filiera	
	Art. 11 - Costituzione	15
	Art. 12 - Compiti.....	16
	Art. 13 - Convocazione	17
TITOLO II -	Ammissione alle Negoziazioni	
	Art. 14 - Accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana	
	Principi Generali.....	18
	Art. 15 - Negoziazioni	18
	Art. 16 - Soggetti abilitati all’intermediazione telematica.....	18
	Art. 17 - Requisiti per l’ammissione alle negoziazioni	
	dei Soggetti abilitati all’intermediazione telematica	20
	Art. 18 - Procedura di iscrizione all’elenco per i soggetti	
	abilitati all’intermediazione telematica	23
	Art. 19 - Obblighi dei Soggetti abilitati all’intermediazione	
	Telematica	26
	Art. 20 - Cancellazione dall’elenco.....	27
	Art. 21 - Provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati	
	all’intermediazione	27
	Art. 22 - Operatori accreditabili	27
	Art. 23 - Requisiti per l’accreditamento degli Operatori	28
	Art. 24 - Procedura di accreditamento degli Operatori.....	30
	Art. 25 - Obblighi degli Operatori accreditati.....	31
	Art. 26 - Revoca dell’accreditamento	31
	Art. 27 - Provvedimenti nei confronti degli operatori	
	accreditabili.....	32
	Art. 28 - Attività di supporto alla funzione di vigilanza	
	della Deputazione Nazionale	33

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I -	Disposizioni finali	
	Art. 29 - Diritto applicabile.....	35
	Art. 30 - Adozione Regolamento Generale e banca dati	35
	Art. 31 - Variazioni del Regolamento Generale	35

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento della Borsa Merci Telematica Italiana , ed in particolare disciplina:
 - a) gli organi della Borsa Merci Telematica Italiana;
 - b) le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

Borsa Merci Telematica Italiana Mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici, realizzato attraverso la Piattaforma Telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società di gestione;

Piattaforma Telematica Un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci, di derrate e di servizi logistici;

<i>Società di gestione</i>	Organo della Borsa Merci Telematica Italiana che predispone, organizza e gestisce la Piattaforma Telematica;
<i>Deputazione Nazionale</i>	Organo della Borsa Merci Telematica Italiana con funzioni di vigilanza e di indirizzo generale;
<i>Camere di Commercio</i>	Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
<i>Unioncamere</i>	Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, e successive modificazioni;
<i>Soggetti abilitati all'intermediazione</i>	I soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale aventi la funzione di raccogliere e gestire gli ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana;
<i>Impresa di investimento comunitaria</i>	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea;
<i>Impresa di investimento extracomunitaria</i>	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
<i>Imprese di investimento</i>	Le SIM, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
<i>Società di Intermediazione Mobiliare</i>	Impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
<i>Operatori accreditati</i>	Operatori professionali qualificati che negoziano

	attraverso i Soggetti abilitati all'intermediazione;
<i>Testo Unico Bancario (T.U. bancario)</i>	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e aggiornamenti;
<i>Mercati</i>	I mercati telematici disciplinati dai Regolamenti speciali di prodotto approvati dalla Deputazione Nazionale su proposta della Società di gestione;
<i>Regolamento Generale</i>	Il presente atto normativo;
<i>Regolamento della Deputazione Nazionale</i>	Il regolamento recante le norme di funzionamento della Deputazione Nazionale;
<i>Regolamenti speciali di prodotto</i>	Disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche specifiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo;
<i>Prodotti agroenergetici</i>	i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché i certificati di produzione che ne derivano;
<i>Servizi logistici</i>	la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.

TITOLO II
ORGANI DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

CAPO I
DEPUTAZIONE NAZIONALE

ART. 3

(Composizione)

1. La Deputazione Nazionale, costituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, è nominata dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è composta da sette componenti, di cui:
 - a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
 - c) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico;
 - d) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di Commercio socie della Società di gestione.
2. I componenti della Deputazione Nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 4

(Sede e funzionamento)

1. La sede e la segreteria della Deputazione Nazionale sono istituite presso Unioncamere.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione Nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.

ART. 5

(Compiti)

1. La Deputazione Nazionale, secondo quanto disposto all'art. 7, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, esercita funzioni di indirizzo generale e di vigilanza della Borsa Merci Telematica Italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
 - a) vigila sulla Società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa Merci Telematica Italiana e dei mercati;
 - b) adotta il Regolamento Generale di cui alla lettera k) del comma 1 del successivo art. 7;
 - c) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
 - d) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei Regolamenti speciali di prodotto, comunicandoli alla Società di gestione;
 - e) adotta i Regolamenti speciali di prodotto su proposta della Società di gestione;
 - f) adotta il codice interno di comportamento della Società di gestione;
 - g) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti della Società di gestione, dei Soggetti abilitati all'intermediazione e degli Operatori accreditati che abbiano violato il presente Regolamento, i Regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
 - h) iscrive in un apposito elenco, del quale cura la tenuta, i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 del successivo art. 16;
 - i) adotta con proprio regolamento le sue modalità di funzionamento;
 - j) autorizza la Società di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obiettivo lo sviluppo della Borsa Merci Telematica Italiana.

CAPO II
SOCIETA' DI GESTIONE

ART. 6

(Soci, natura giuridica e denominazione)

1. La Società di gestione, costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, esclusivamente da organismi di diritto pubblico, nonché dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, consorzi e società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale.
2. La partecipazione maggioritaria alla Società di gestione è riservata alle Camere di Commercio ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
3. La Società di gestione opera nella forma giuridica di società consortile per azioni ed è autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A." (BMTI S.c.p.A).
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, art.13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58¹.

ART. 7

(Compiti)

1. La Società di gestione svolge funzioni di interesse generale, garantendo l'unicità di funzionamento della Piattaforma telematica ed esercitando i seguenti compiti:
 - a) predispone e amministra la Piattaforma Telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;
 - b) gestisce gli accreditamenti alla Piattaforma Telematica;
 - c) propone alla Deputazione Nazionale i Regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione Nazionale stessa;

- d) adotta le prescrizioni in conformità con le linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della Pubblica Amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;
- e) si dota di un proprio codice di autodisciplina e di adeguate procedure interne cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dirigenti, i quadri e i dipendenti devono attenersi;
- f) verifica, anche con il supporto delle Camere di Commercio, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento per i Soggetti abilitati all'intermediazione;
- g) fornisce ai Soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla Piattaforma telematica;
- h) determina i corrispettivi ad essa dovuti dai Soggetti abilitati all'intermediazione;
- i) fornisce alle Camere di Commercio i servizi in materia di prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico;
- j) fornisce ausilio alle attività di vigilanza della Deputazione Nazionale;
- k) propone alla Deputazione Nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento della Borsa Merci Telematica Italiana per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione Nazionale;
- l) fornisce ai Soggetti abilitati all'intermediazione, agli Operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni

- telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;
- m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione Nazionale;
 - n) definisce con un apposito atto convenzionale le modalità di collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per le seguenti finalità:
 - 1. coordinamento delle attività di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato;
 - 2. realizzazione di nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari;
 - 3. individuazione degli strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.
2. La Società di gestione, nell'esercizio della sua attività, è tenuta a rispettare, ed eseguire diligentemente, quanto previsto nel presente regolamento e le disposizioni dettate dalla Deputazione Nazionale.

CAPO III

CAMERE DI COMMERCIO

ART. 8

(Compiti)

1. Le Camere di Commercio, con il coordinamento di Unioncamere, svolgono i compiti di cui all'art. 9 DM 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto:
- a) assumono la qualità di socio della Società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la Società di gestione stessa;
 - b) supportano a richiesta l'attività di verifica dei requisiti svolta dalla Società di gestione;

- c) assicurano, sul territorio nazionale, il supporto per consentire ai Soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica Italiana;
- d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa Merci Telematica Italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci, delle derrate e dei servizi logistici negoziati in via telematica;
- e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa Merci Telematica Italiana.

PARTE II
DISCIPLINA DEI MERCATI TELEMATICI

TITOLO I
LA DISCIPLINA DELLE NEGOZIAZIONI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 9

(Ambito di applicazione)

1. La presente parte del Regolamento disciplina il funzionamento della Borsa Merci Telematica Italiana ed in particolare:
 - a) i compiti e il funzionamento dei Comitati di Filiera;
 - b) le condizioni e la procedura di ammissione dei soggetti interessati alle negoziazioni.
2. Le negoziazioni, al fine di consentire la migliore funzionalità delle transazioni telematiche, sono regolate da appositi Regolamenti speciali di prodotto, che sono adottati dalla Deputazione Nazionale, su proposta della Società di gestione, sentiti i Comitati di Filiera.
3. Salvo che il Regolamento speciale di prodotto non preveda diversamente, le negoziazioni si svolgono in via telematica quotidianamente ed in trattazione continua.
4. I Regolamenti speciali di prodotto fanno riferimento, laddove possibile, ai vigenti contratti italiani interassociativi specifici o ai contratti appositamente predisposti per il singolo prodotto o ai disciplinari di produzione per i prodotti a denominazione d'origine.

ART. 10

(Tipologia di negoziazioni telematiche e autorizzazioni)

1. Nella Borsa Merci Telematica Italiana è consentita la negoziazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici attraverso tre tipologie di contratti:
 - a) contratti a pronta consegna;
 - b) contratti a consegna differita nel tempo;
 - c) contratti a termine.
2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna ed i contratti a consegna differita nel tempo i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) comma 1, del successivo art. 16.
3. Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alla lettera d), comma 1, del successivo art. 16.

CAPO II

I COMITATI DI FILIERA

ART. 11

(Costituzione)

1. Per ogni categoria di prodotto, il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione provvede ad istituire, di norma presso una Camera di Commercio socia, un apposito Comitato di Filiera, il quale è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venti.
2. La Camera di Commercio, indicata dalla Società di gestione come sede operativa del Comitato di Filiera, o la struttura da essa delegata, si impegna a prestare tutti i mezzi ed i servizi di segreteria necessari al fine di garantire la buona funzionalità del Comitato medesimo, in coordinamento con la Società di gestione. I lavori dei Comitati potranno essere svolti anche mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

3. Qualora le circostanze non consentano l'individuazione di una Camera di Commercio socia quale sede del Comitato, lo stesso avrà sede presso la Società di gestione.
4. Il Presidente del Comitato di Filiera e tutti i suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione.
5. Le Camere di Commercio socie possono proporre al Consiglio di Amministrazione della Società di gestione nominativi di operatori per l'eventuale successiva nomina. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di individuare autonomamente gli operatori che andranno a costituire i Comitati di Filiera, nonché la facoltà di invitare a partecipare ai lavori soggetti esperti che possano contribuire al funzionamento dei Comitati stessi.
6. I componenti del Comitato di Filiera restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
7. Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, in caso di difficoltà di funzionamento o di inerzia del Comitato di Filiera, può revocare l'incarico ai singoli componenti dello stesso, ovvero revocare l'incarico all'intero Comitato.
8. Il Presidente del Comitato di Filiera ha il dovere di controllare che i componenti del Comitato svolgano correttamente e diligentemente l'incarico affidato dalla Società di gestione.
9. Nel caso in cui uno o più componenti risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade dall'incarico e, in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione provvede alla nuova nomina, a norma dei commi 4 e 5 del presente articolo.

ART. 12

(Compiti)

1. Il Comitato di Filiera svolge compiti di consulenza e di assistenza tecnica in favore della Società di gestione al fine di promuoverne e svilupparne l'attività, e precisamente:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione della Società di gestione il

- Regolamento speciale di prodotto;
- b) su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, fornisce informazioni e pareri tecnici in merito alla funzionalità delle negoziazioni telematiche;
 - c) formula, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, proposte per la migliore organizzazione dei servizi della Borsa Mercati Telematica Italiana e lo sviluppo degli stessi.

ART. 13

(Convocazione)

1. Il Comitato di Filiera è convocato dal suo Presidente quando ne ravvisi la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata dal Presidente della Società di gestione. In caso di inerzia del Presidente del Comitato di Filiera ad una richiesta di convocazione da parte del Presidente della Società di gestione, alla convocazione provvede il Presidente della Società di gestione. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima del giorno della riunione a tutti i componenti del Comitato di Filiera ed al Presidente. In caso di urgenza la riunione del Comitato può essere convocata a mezzo telegramma, e-mail o fax da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione. La riunione si intende convocata solo quando l'avviso di convocazione sia stato recapitato a ciascuno dei componenti del Comitato di Filiera. Nel caso in cui la Società di gestione voglia sottoporre al presidente e ai componenti del Comitato di Filiera, per acquisirne il parere, proposte/documenti tramite e-mail o fax, il Comitato si considera convocato nel momento della trasmissione dei documenti stessi.
2. Per la validità delle deliberazioni dei Comitati di Filiera è richiesta la partecipazione, ammessa anche in video o teleconferenza, di almeno un terzo dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Qualora il Comitato di Filiera svolga la sua funzione esaminando proposte/documenti predisposti e trasmessi dalla Società di gestione tramite e-mail o fax, tutti i componenti sono considerati partecipanti e le deliberazioni sono ritenute valide

quando la maggioranza dei componenti abbia espresso parere favorevole relativamente a quanto loro sottoposto.

TITOLO II

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

ART. 14

(Accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana - Principi generali)

1. L'accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana è riservato esclusivamente ai Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui all'art. 16 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 15

(Negoziazioni)

1. Le negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana avvengono tra gli Operatori accreditati per il tramite dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica.
2. Sono Operatori accreditati i soggetti di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
3. L'accreditamento degli operatori segue la procedura di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 16

(Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica sono:
 - a) gli agenti di affari in mediazione operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
 - b) gli agenti e rappresentanti di commercio operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
 - c) le Società di Capitali, il cui oggetto comprenda l'attività di intermediazione telematica, costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con

diritto di voto in assemblea ordinaria, da:

- agenti di affari in mediazione operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
 - agenti e rappresentanti di commercio operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
 - organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
 - imprenditori di cui agli art. 2135 c.c.² e 2195 c.c.³, in quest'ultimo caso, che esercitino attività strumentali o connesse alle attività dei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e fornitori di servizi logistici
 - imprenditori della pesca;
 - organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102⁴;
 - le società cooperative e loro consorzi operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
- d) le Imprese di Investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
- e) le società cooperative e i loro consorzi, il cui oggetto comprenda l'attività di intermediazione telematica, operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;
- f) le organizzazioni di produttori agricoli, il cui oggetto comprenda l'attività di intermediazione telematica, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica raccolgono e gestiscono gli

ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana, svolgendo le seguenti attività:

- ricevere le proposte di acquisto e le proposte di vendita;
- inserire le suddette proposte sulla Piattaforma Telematica;
- modificare e/o cancellare le proposte;
- tenere costantemente informati gli Operatori accreditati sullo svolgimento delle contrattazioni telematiche;
- assistere gli Operatori accreditati durante la fase della stipulazione e dell'esecuzione del contratto telematico.

ART. 17

*(Requisiti per l'ammissione alle negoziazioni
dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica)*

1. Ai fini dell'ammissione alla negoziazione, i Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del precedente art. 16, devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere la sede nel territorio della Comunità Europea;
 - b) essere iscritti nel registro imprese della competente Camere di Commercio per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DM 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) essere capaci di obbligarsi;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;
 - e) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - g) non figurare negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da

visura nazionale dei medesimi;

- h) nel caso di agenti d'affari in mediazione:
 - 1) possedere la maggiore età;
 - 2) godere dei diritti civili e politici;
 - 3) non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
- i) non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
- j) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di Soggetti abilitati all'intermediazione telematica costituiti nella forma di società di persone, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo a tutti i soggetti aventi la legale rappresentanza o il potere di gestione della società.

- 2. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente art. 16, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e al punto 3), lettera h), del comma 1 del presente articolo, devono rispettare in via continuativa le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni⁵. Inoltre, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere in via continuativa i requisiti di cui alle lettere e), i) e j) del comma 1 del presente articolo. I titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'allegato 2 del D.M. 6 aprile 2006, n.174 e successive modifiche ed integrazioni⁶;
- 3. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente art. 16 del presente Regolamento, devono possedere in via

continuativa i requisiti di cui al Titolo II Capo I art. 19 e di cui al Titolo II, Capo I, art. 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 58/1998⁷.

4. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui alla lettera e), comma 1, del precedente art. 16 del presente Regolamento, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e al punto 3), lettera h), del comma 1 del presente articolo, devono altresì in via continuativa rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni⁸. Inoltre, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere in via continuativa i requisiti di cui alle lettere e), i) e j) del comma 1 del presente articolo.
5. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente art. 16 devono possedere in via continuativa i requisiti previsti per la società nella cui forma giuridica sono costituiti, come indicato ai commi precedenti. Inoltre, essi devono rispettare in via continuativa le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica di cui al precedente art. 16, comma 1, del presente Regolamento, che hanno sede in uno Stato della Comunità Europea diverso dall'Italia devono fornire adeguata documentazione attestante analogà idoneità a svolgere la loro attività sulla Borsa Mercè Telematica Italiana nel rispetto del presente regolamento e delle leggi comunitarie vigenti.
7. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica devono possedere una casella di posta elettronica certificata.
8. Verificata l'esistenza di tutti i requisiti in capo ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente art. 16 del presente Regolamento, la Deputazione Nazionale provvede alla loro iscrizione in un apposito elenco. Ai soggetti iscritti è fatto obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza i propri estremi di iscrizione.

ART. 18

*(Procedura di iscrizione all'elenco per i Soggetti abilitati
all'intermediazione telematica e abilitazione alle negoziazioni)*

1. Per essere ammessi alla Borsa Merci Telematica Italiana i soggetti di cui all'art. 16 devono essere iscritti all'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'art. 25 del Regolamento di funzionamento della Deputazione Nazionale.
2. Ai fini dell'iscrizione i soggetti interessati devono compilare ed inviare telematicamente il Modulo di Iscrizione pubblicato sul sito www.bmti.it. Per maggiori informazioni i soggetti interessati possono contattare i funzionari della Società di gestione.
3. Una volta ricevuto il Modulo di Iscrizione la Società di gestione effettua una sommaria verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento ai fini della ammissione alle negoziazioni sulla Piattaforma Telematica all'esito della quale provvede ad inviare nel termine di trenta giorni dal ricevimento del Modulo al soggetto richiedente il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, col quale il soggetto interessato deve dichiarare di possedere i requisiti richiesti dall'art. 17 del presente Regolamento.
4. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve essere debitamente sottoscritta:
 - nel caso di Impresa individuale, dall'imprenditore;
 - nel caso di Società in nome collettivo o Società semplice, da chi ne abbia la legale rappresentanza;
 - nel caso di Società in accomandita semplice, da chi ne abbia la legale rappresentanza;
 - nel caso di Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), da chi ne abbia la legale rappresentanza;
 - nel caso di cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori agricoli, da chi ne abbia la legale rappresentanza;

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 deve

essere corredata dalla copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ed inviata, a mezzo del servizio postale, alla sede amministrativa ed operativa della Società di gestione o, in alternativa, consegnata a mani di un Referente della Camera di Commercio territorialmente competente.

5. Il soggetto interessato, unitamente alla documentazione richiesta, deve altresì inviare la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa dovuta ai fini dell'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale.
6. La Società di gestione, una volta ricevuta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione, deve tempestivamente inviarla alla Deputazione Nazionale, che, a seguito della verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dell'adempimento da parte del soggetto richiedente di tale obbligo tributario, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni, decorrenti da quello in cui la documentazione è pervenuta alla Deputazione Nazionale, a comunicare alla Società di gestione se il soggetto richiedente è stato o meno iscritto nell'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica.
7. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, la Deputazione Nazionale respinge la domanda di ammissione alla negoziazione con provvedimento motivato che deve essere tempestivamente comunicato all'interessato.
8. La Società di gestione, a seguito dell'iscrizione nell'elenco dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica, invia al soggetto interessato il contratto di adesione in duplice copia.
9. Entrambe le copie del contratto devono essere debitamente sottoscritte a norma del precedente comma 4 e devono essere inviate a mezzo del servizio postale alla sede amministrativa ed operativa della Società di gestione.
10. I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione del contratto di adesione, dichiarano espressamente di accettare il presente Regolamento, i Regolamenti speciali dei singoli prodotti nonché i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento alla procedura di iscrizione all'elenco, ivi compresi eventuali manuali operativi.

11. La Società di gestione, una volta ricevuto il contratto di adesione in duplice copia, procede essa stessa alla sottoscrizione del contratto, che, una volta sottoscritto, deve essere rinviato al soggetto interessato. La Società di gestione perfeziona la procedura di accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana comunicando inoltre, con lettere separate, l'IDENTIFICATIVO e la PASSWORD al soggetto interessato.
12. Il soggetto richiedente, all'atto della sottoscrizione del contratto di adesione, prende atto e presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, come la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), il codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero telefonico e di telefax. I suddetti dati saranno resi consultabili on-line sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana. La Società di gestione si impegna a garantire che il trattamento di dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni operatore.
13. I Soggetti iscritti possono richiedere l'abilitazione ad operare sui Mercati mediante la semplice selezione degli stessi all'interno della Piattaforma Telematica.
14. La Deputazione Nazionale o, su richiesta della stessa, gli uffici della Società di gestione provvedono, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 17 del presente Regolamento, in capo al soggetto abilitato e potranno allo scopo richiedere ulteriore o più aggiornata documentazione.
15. Tutta la documentazione di cui al presente articolo potrà essere acquisita e trasmessa dai soggetti interessati e dalla Società di gestione anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine la Società di gestione comunicherà sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana l'indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso il quale i soggetti interessati potranno effettuare le comunicazioni previste nel presente Regolamento.

ART. 19

(Obblighi dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. I Soggetti di cui all'art. 16 del presente Regolamento devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
 - b) comunicare alla Società di gestione ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione del Modulo di iscrizione;
 - c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
 - d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
 - e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
 - f) assicurare una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
 - g) attenersi alle disposizioni di legge, del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali di prodotto ed alle disposizioni della Deputazione Nazionale, della Società di gestione e dei documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento alla procedura di iscrizione all'elenco, nonché delle loro successive modifiche ed integrazioni;
 - h) versare i corrispettivi determinati dalla Società di gestione per i servizi della Borsa Merci Telematica Italiana da essa erogati;
 - i) versare la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione;
 - j) garantire la permanenza dei requisiti di cui all'art. 17, nonché delle condizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento;
 - k) comunicare, con le forme e nei tempi indicati nel presente Regolamento e nella documentazione di carattere tecnico operativo di accompagnamento al

contratto di adesione ed accettati all'atto di sottoscrizione del contratto di adesione, ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione del Modulo di iscrizione.

ART. 20

(Cancellazione dall'elenco)

1. La cancellazione dall'elenco viene disposta in caso di:
 - a) richiesta scritta del Soggetto Abilitato all'Intermediazione;
 - b) perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
2. Nelle ipotesi di rilevata perdita dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, il Soggetto abilitato all'intermediazione è soggetto alla procedura di cui all'art. 27 del Regolamento della Deputazione Nazionale.

ART. 21

(Provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui al presente Regolamento o, in caso di inosservanza delle norme di correttezza, trasparenza e diligenza che regolano la Borsa Merci Telematica Italiana, il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica, tenuto conto della gravità del fatto e delle condotte tenute dal SAI nello svolgimento delle negoziazioni telematiche incorre nei provvedimenti di cui all'art. 21 del Regolamento della Deputazione Nazionale.

ART. 22

(Operatori accreditabili)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni per Operatori accreditabili si intendono gli Operatori aventi sede nel territorio della Comunità Europea e appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio

operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, che, alla data di adozione del presente Regolamento Generale, risultano già essere stati accreditati dalla Società di gestione;

- b) operatori della pesca e organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102;
- c) società cooperative e loro consorzi delle filiere agricola, agroenergetica, agroalimentare ed ittica;
- d) commercianti operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari ed ittici;
- e) utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari ed ittici;
- f) trasformatori operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari ed ittici;
- g) organismi associativi detentori delle merci agricole, agroenergetiche, agroalimentari ed ittiche;
- h) produttori operanti nei settori dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari ed ittici;
- f) fornitori di servizi logistici.

ART. 23

(Requisiti per l'accredimento degli Operatori)

1. Gli operatori di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del precedente art. 22, ai fini dell'accredimento per le negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana per il tramite dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere sede nel territorio della Comunità Europea;
 - b) essere capaci di obbligarsi;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento e non avere in corso altre procedure concorsuali;
 - d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la

proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- e) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - f) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio competente, operare in uno dei seguenti settori: agricolo, agroenergetico, agroalimentare ittico e dei servizi logistici, ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;
 - g) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da visura nazionale dei medesimi;
 - h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) possedere una casella di posta elettronica.
2. Gli operatori di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente art. 22 che hanno sede in uno Stato della Unione Europea diverso dall'Italia, ai fini dell'accreditamento per le negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana per il tramite dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica, devono fornire adeguata documentazione attestante analoga idoneità a negoziare nel rispetto del presente regolamento e delle leggi comunitarie vigenti.

ART. 24

(Procedura di accreditamento degli Operatori)

1. Ai fini dell'accREDITamento i soggetti interessati devono compilare ed inviare telematicamente il Modulo di AccredITamento pubblicato sul sito www.bmti.it. Per maggiori informazioni i soggetti interessati possono contattare i funzionari della Società di gestione o il Referente della Camera di Commercio territorialmente competente.
2. L'operatore, all'atto della compilazione del Modulo di AccredITamento, prende atto e presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, come la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), il codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero telefonico e di telefax. I suddetti dati saranno resi consultabili online sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana. La Società di gestione si impegna a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni operatore.
3. Una volta ricevuto il Modulo di AccredITamento correttamente compilato ed a seguito di una verifica da parte della Società di gestione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 23 del presente Regolamento, l'operatore riceverà una comunicazione di conferma che accredita l'Operatore a negoziare sulla Piattaforma Telematica esclusivamente per il tramite dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica.
4. La Società di gestione provvede, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 23 del presente Regolamento, in capo all'operatore accredITato e potrà allo scopo richiedere ulteriore o più aggiornata documentazione.

ART. 25

(Obblighi degli Operatori accreditati)

1. Gli Operatori accreditati devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per l'integrità dei mercati.
 - b) attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali di prodotto ed alle disposizioni della Deputazione Nazionale, dei documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento alla procedura di accreditamento, nonché delle loro successive modifiche ed integrazioni.
 - c) assicurare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 23, nonché delle condizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
 - d) comunicare alla Società di gestione, con le forme e nei tempi indicati nel presente Regolamento e nella documentazione di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al Modulo di accreditamento ed accettati all'atto della sua sottoscrizione, ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione del suindicato Modulo di accreditamento.

ART. 26

(Revoca dell'accREDITAMENTO)

1. La revoca dell'accREDITAMENTO viene disposta in caso di:
 - a) richiesta scritta dell'operatore interessato;
 - b) perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accREDITAMENTO di cui all'art. 23;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 25.
2. Al venire meno anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO di cui all'art. 23 del presente Regolamento, la Società di gestione, entro un termine di 7 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, dispone la sospensione dell'operatore accREDITATO e ne dà comunicazione immediata allo stesso,

indicando:

- a) la descrizione dei requisiti mancanti;
 - b) un termine non inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, lettera b), qualora le eventuali controdeduzioni dell'operatore accreditato non venissero accolte, la Società di gestione dispone la revoca di cui al comma 1, lettera b), con immediatezza.
 4. L'operatore a cui sia stato revocato l'accreditamento a norma del comma 1, lettera a), può chiedere di essere nuovamente accreditato secondo la procedura di cui all'art. 24 del presente Regolamento, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 ed in presenza delle condizioni previste all'art. 22 del presente Regolamento.
 5. L'operatore a cui sia stato revocato l'accreditamento per accertata perdita dei requisiti può chiedere di essere nuovamente iscritto secondo la procedura di cui all'art. 24, purché di nuovo in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 ed in presenza delle condizioni previste all'art. 22 del presente Regolamento.
 6. L'operatore a cui sia stato revocato l'accreditamento a norma del comma 1, lettera c), può chiedere di essere nuovamente accreditato non prima che sia decorso un termine di 2 anni dal provvedimento di revoca, purché di nuovo in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 ed in presenza delle condizioni previste all'art. 22 del presente Regolamento.
 7. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati con immediatezza dalla Società di gestione alla Deputazione Nazionale.

ART. 27

(Provvedimenti nei confronti degli Operatori accreditati)

1. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui all'art. 25 del presente Regolamento o, in caso di inosservanza delle norme di correttezza, trasparenza e diligenza che regolano la Borsa Merci Telematica Italiana, l'operatore accreditato, tenuto conto della gravità del fatto e delle condotte tenute in

relazione alle negoziazioni telematiche incorre in uno dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto in forma pubblica;
 - b) sospensione fino a 12 mesi dall'accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana. Tale sospensione si intende riferita a tutti i mercati per i quali il soggetto è abilitato a negoziare;
 - c) revoca dell'accreditamento.
2. Al fine dell'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, nelle ipotesi di rilevato inadempimento ad uno degli obblighi di cui all'art. 25 del presente Regolamento o, in caso di inosservanza delle norme di correttezza, trasparenza e diligenza che regolano la Borsa Merci Telematica Italiana, la Deputazione Nazionale dispone la immediata sospensione dell'operatore e la conseguente inibizione dell'attività di negoziazione in tutti i mercati, dando contestualmente avvio alla procedura di cui all'art. 23 del Regolamento della Deputazione Nazionale. È sempre possibile per la Società di gestione adottare il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 28, comma 2.
 3. La Deputazione Nazionale comunica i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 alla Società di gestione, che deve tempestivamente adottare tutte le misure necessarie.
 4. I provvedimenti previsti al comma 1 sono resi pubblici mediante avviso sul sito della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 28

(Attività di supporto alla funzione di vigilanza della Deputazione Nazionale)

1. Qualora nell'esercizio della sua attività la Società di gestione accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 17 da parte di un Soggetto abilitato all'intermediazione, dispone con urgenza l'inibizione dello stesso allo svolgimento delle negoziazioni su uno o più mercati per un periodo non superiore a 90 giorni.
2. Qualora nell'esercizio della sua attività la Società di gestione acquisisca elementi

che possono evidenziare situazioni o comportamenti pregiudizievoli per il funzionamento della Borsa Merci ovvero ravvisi una inosservanza del presente Regolamento, dei Regolamenti speciali di prodotto e di ogni altra disposizione vigente da parte di un Soggetto abilitato all'intermediazione o da parte di un Operatore accreditato, può inviare allo stesso un richiamo in forma scritta o, in caso di urgenza, inibire lo svolgimento delle negoziazioni su uno o più mercati per un periodo non superiore a 90 giorni.

3. Nel caso in cui la Società di gestione accerti lievi inosservanze delle norme del Regolamento, può invitare i soggetti interessati ad un adeguato rispetto delle medesime norme e a regolarizzare la propria posizione.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Società di gestione deve dare immediata comunicazione alla Deputazione Nazionale del provvedimento assunto e trasmettere alla stessa tutta la documentazione necessaria. La Deputazione Nazionale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società di Gestione, deve dare avvio alla procedura di accertamento prevista all'art. 23 del Regolamento della Deputazione Nazionale.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere modificati o revocati in ogni momento dalla Società di Gestione per ordine della Deputazione Nazionale.
6. I Soggetti abilitati all'intermediazione telematica e gli Operatori accreditati che vogliono effettuare segnalazioni o lamentele sull'operato della Società di gestione o che hanno ravvisato una presunta violazione alle norme del presente Regolamento da parte della Società di gestione stessa possono darne notizia alla Deputazione Nazionale mediante comunicazione scritta o mediante segnalazione sul sito della Borsa Merci Telematica Italiana, utilizzando l'apposita casella di posta elettronica.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

(Diritto applicabile)

1. Il presente Regolamento e le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi e le successive modifiche ed integrazioni sono disciplinati dal diritto italiano.

ART. 30

(Adozione Regolamento generale e banca dati)

1. La Deputazione Nazionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, adotta il presente Regolamento, i Regolamenti speciali relativi ai singoli prodotti ed ogni altra disposizione procedurale occorrente al corretto funzionamento dei servizi della Piattaforma Telematica.
2. La banca dati della Borsa è gestita dalla Società di gestione nel rispetto delle normative vigenti in merito al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196).

ART. 31

(Variazioni del Regolamento Generale)

1. Le modifiche o le integrazioni al presente Regolamento sono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana.

1

Art. 13, D.Lgs 1998, n. 58:

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, Società di gestione del risparmio, Sicav devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob 73.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto 74.
3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
- 3bis Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3 75.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

2

Art. 2135 del codice civile:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

3

Art. 2195 del codice civile:

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

4

D.Lgs 2005, n. 102:

Decreto recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), L. 7 marzo 2003, n.38.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005:

Art. 2. Organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:
 - a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 - b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
 - c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
 - d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
 - f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
 - g) realizzare iniziative relative alla logistica;
 - h) adottare tecnologie innovative;
 - i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

-
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Art. 5. Forme associate delle organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:
 - a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
 - b) gestire le crisi di mercato;
 - c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
 - d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
 - e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
 - f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.

5

Allegato 1 al D.M. del 6 aprile 2006, n.174 e successive modifiche ed integrazioni

Disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), che devono rispettare i Soggetti abilitati all'intermediazione

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
2. Se la società di capitali è parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui è parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attività sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione Nazionale.
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4, lettera c);
 - b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5, lettera c) e 5, lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

6

Allegato 2 al D.M. del 6 aprile 2006, n.174 e successive modifiche ed integrazioni

Requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera d)

1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3, lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione Nazionale.

7

Art. 19, D.Lgs 1998, n. 58:

Autorizzazione

1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sia adottata la forma di società per azioni;
 - b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare"
 - c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
 - d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
 - e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
 - f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'art. 13;
 - g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14;
 - h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.
2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico bancario.

Art. 27, D.Lgs 1998, n. 58:

Imprese di investimento comunitarie

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

-
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.
 4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 28, D.Lgs 1998, n. 58:

Imprese di investimento extracomunitarie

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
 - a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19, comma 1, lettere d), e) ed f);
 - b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;
 - c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
 - d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;
 - e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dalle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali..

Art. 29, D.Lgs 1998, n. 58:

Banche

1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

8

Allegato 3 al D.M. del 6 aprile 2006, n.174 e successive modifiche ed integrazioni

Disposizioni di cui all'art. 4, comma 4-bis

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
2. Se l'organizzazione di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 opera sottoforma di società di capitali ed è parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui è parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei Soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettere d) e e), devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attività sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la

verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione Nazionale.

5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:
- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4, lettera c);
 - b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4, lettera c), con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5, lettera c) e 5, lettera d) la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

6. se i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), sono costituiti sotto forma di società di capitali, i titolari di partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
- a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 6, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione Nazionale.